

Criteri di ammissione o di non ammissione alla classe successiva

Scuola primaria:

Gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento non raggiunti, come descritto dalla voce "non sufficiente" dell'Allegato A dell'O.M. 3/2025. I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.

Scuola secondaria:

Sia nel corso della valutazione intermedia che in quella di fine anno, in caso di valutazione inferiore a sei (6) in una o più discipline, il Consiglio di classe individua e propone specifici interventi volti al recupero delle carenze.

Il Consiglio di classe, a maggioranza, può deliberare la non ammissione dell'alunno alla classe successiva qualora il quadro complessivo rivelasse carenze in quattro o più discipline, evidenziate da una valutazione inferiore a 6, senza che l'alunno abbia dimostrato almeno una delle seguenti condizioni:

- atteggiamento collaborativo nei confronti delle opportunità di recupero proposte dalla scuola nel corso dell'anno scolastico
- progressi significativi compiuti dall'alunno rispetto alla situazione di partenza
- concreta possibilità di successivo recupero (anche autonomo) delle competenze acquisite parzialmente

Per essere ammesso alla classe successiva l'alunno deve aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal Collegio dei docenti.

Gli alunni ai quali viene attribuito un voto inferiore a sei (6) nel comportamento non saranno ammessi alla classe successiva.

Criteri per l'ammissione/non ammissione all'esame di Stato:

In sede di scrutinio finale gli alunni frequentanti le classi terze di Scuola secondaria di primo grado sono ammessi all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in presenza dei seguenti requisiti:

- a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal Collegio dei docenti;
- b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9 bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249;
- c) non aver ottenuto un voto inferiore a 6 nel comportamento (Legge 150/2024)

Il voto di ammissione è attribuito in base a quanto previsto dall'articolo 6, comma 5, del Dlgs 62/2017, tenendo in considerazione il percorso formativo svolto dallo studente durante il triennio. Nello specifico il Collegio dei docenti ha deliberato un'attribuzione del 20% al percorso del I anno, del 30% a quello del II e del 50% a quello del III.

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il Consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo.